

REGOLAMENTO (CE) N. 733/2001 DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 2001

recante modifica del regolamento (CE) n. 180/2001 che deroga alle modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio per quanto concerne il ritiro di seminativi a seguito di avverse condizioni climatiche in alcune regioni della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1672/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, considerando quanto segue:

- (1) L'ammissibilità al pagamento per superficie nell'ambito del regime generale previsto dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1251/1999 è subordinata all'obbligo di ritiro delle terre dalla produzione.
- (2) Le modalità di applicazione fissate dal regolamento (CE) n. 2316/1999 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 556/2001 ⁽⁴⁾, precisano che il periodo di messa a riposo deve iniziare non oltre il 15 gennaio e che nessuna produzione agricola è consentita sulle terre ritirate dalla produzione.
- (3) A seguito delle avverse condizioni meteorologiche, il regolamento (CE) n. 180/2001 della Commissione ⁽⁵⁾, che deroga al regolamento (CE) n. 2316/1999, modificato dal regolamento (CE) n. 546/2001 ⁽⁶⁾ autorizza i produttori ad effettuare la raccolta di alcune colture entro il 31 marzo 2001, senza che questo comporti il divieto di riconoscere le terre in questione come effettiva-

vamente messe a riposo, purché il produttore dimostri che sono state rispettate le condizioni in vigore.

- (4) A seguito del persistere delle precipitazioni in talune regioni della Comunità, occorre estendere la deroga al 30 aprile a tutte le colture di cui la raccolta viene effettuata normalmente prima dell'inizio del mese di gennaio.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 180/2001, il secondo trattino è sostituito dal testo seguente:

«— nel caso in cui la raccolta sia stata effettuata, essa è avvenuta entro il 30 aprile 2001.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 15 gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 280 del 30.10.1999, pag. 43.

⁽⁴⁾ GU L 82 del 22.3.2001, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU L 27 del 30.1.2001, pag. 15.

⁽⁶⁾ GU L 81 del 21.3.2001, pag. 22.